



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Il Presidente**

A001/2024/8.4.8-2012-31

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: incarico temporanea reggenza per il servizio di segreteria del Comune di Ronzo Chienis alla Segretaria comunale di ISERA dott.ssa Marianna Garniga.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Premesso che la sede segretariale del comune di Ronzo Chienis è vacante;

premessso che lo scorrimento della graduatoria per la reggenza della sede segretariale di Ronzo Chienis previsto dall'articolo 163 della L.R. 2/2018 ha avuto esito negativo;

vista la nota PAT/RFD341-06/08/2024-0608783 con la quale il Sindaco del Comune di Ronzo Chienis ha comunicato che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24/7/2024, N. 2 è cessata la possibilità di conferire un ulteriore incarico di reggenza alla dott.ssa Biasutti Laura essendo priva dei requisiti previsti per sopraggiunta modifica di legge (L.R. 2/2024);

vista la nota PAT/RFS110-29/08/2024-0654923 inviata dal Servizio Finanza Locale al Comune di Isera con la quale si chiedeva di esprimere la propria valutazione in merito alla nomina a scavalco della dott.ssa Marianna Garniga, sulla sede segretariale di Ronzo Chienis per il mese di settembre e rimasta senza riscontro;

dato atto della necessità di assicurare la copertura della sede di Ronzo Chienis;

visto l'art. 162 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visti gli atti sopra richiamati,

**d i s p o n e**

di incaricare, per le ragioni meglio esposte in premessa, la dott.ssa Marianna Garniga, Segretaria del Comune di Isera, della temporanea reggenza a scavalco della segreteria comunale di Ronzo Chienis per il periodo dal due settembre 2024 (o dalla data di firma del presente decreto, se successiva) al trenta settembre 2024.

Alla suddetta incaricata sono dovuti gli emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva, come disposti dalla Giunta comunale con apposito atto deliberativo.

Il Sindaco del Comune interessato è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

- dott. Maurizio Fugatti -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).